



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Ufficio V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/Area 2^
Rif. n. 0027/40-SG.34-PAO dell'11.8.2022

Roma, data del protocollo

OGGETTO: "Riconoscimento fini pensionistici e previdenziali della maggiorazione di un quinto del servizio. Richiesta chiarimenti"

ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP

ROMA

Con riferimento alla nota sopra distinta, concernente l'oggetto, la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria ha rappresentato quanto segue.

Come esposto da codesta O.S., il personale della Polizia di Stato è destinatario dell'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n.284, secondo il quale "*Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è computato con l'aumento di un quinto*".

Pertanto, dal momento della percezione dell'indennità per servizio d'istituto, ora indennità mensile pensionabile, il servizio viene maggiorato di 1/5. Tale maggiorazione, in un sistema di calcolo retributivo è utile sia ai fini del diritto sia ai fini della misura, mentre nel sistema contributivo è utile solo ai fini del diritto. Inoltre il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 ha disposto con l'art. 5, comma 1 che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, gli aumenti del periodo di servizio computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.

Esposto il quadro normativo di riferimento è stato precisato che con la circolare n. 119 del 18 dicembre 2018, l'INPS ha fornito indicazioni in ordine alle modalità applicative dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che prevede *che i periodi di servizio comunque prestati possono essere riscattati, con un onere parziale a carico dell'interessato e fino ad un massimo di cinque anni ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165.*

Il personale destinatario è stato individuato nel "Personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri".

Sono state quindi evidenziate all'Istituto previdenziale le perplessità sorte in ordine alla individuazione del personale destinatario della possibilità di riscatto prevista dall'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo n.165/1997, includendo tra questi anche il personale dell'Arma dei Carabinieri e non anche il personale della Polizia di Stato e



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Ufficio V - Relazioni sindacali della Polizia di Stato

più in generale delle altre Forze di Polizia Civili e Militari. Infatti tale interpretazione non avrebbe consentito al personale della Polizia di Stato di riscattare la maggiorazione di 1/5 per il periodo di allievo, prestato senza percezione dell'indennità d'istituto, ovvero per il periodo di servizio militare.

A seguito di quanto evidenziato, l'INPS, Direzione Centrale Pensioni, ha espresso il parere che *"per quanto riguarda la possibilità di includere tra i destinatari dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n.165/1997 anche per il personale della Polizia di Stato, non sembrano sussistere, motivi ostativi a che i periodi trascorsi in qualità di allievo presso le scuole di polizia e il periodo di servizio militare prestato possano essere oggetto di riscatto ai sensi della norma citata, sempre che gli stessi, vengano certificati da codesta Amministrazione, in qualità di Ente datore di lavoro, come "servizi comunque prestati" "*.

E' stato altresì, correttamente precisato che tale possibilità di riscatto è esclusa per i corsi collocati a partire dal 01/01/1998, per i quali è già previsto il riscatto oneroso del periodo come indicato dalla nota operativa INPDAP, n. 11 del 18 marzo 2010.

Inoltre è stato ribadito che, come indicato nella circolare n. 119/2018, l'Istituto non potrà accogliere richieste di riscatto qualora il richiedente, alla data di presentazione della domanda di riscatto, abbia maturato il periodo massimo di maggiorazione pari a 5 anni.

Sostanzialmente, quindi, il personale della Polizia di Stato potrà avvalersi di tale possibilità di riscatto oneroso per ottenere la maggiorazione di servizio per i corsi svolti fino al 31/12/1997, per il servizio militare svolto, nonché per altri servizi prestati nelle Forze Armate, prima dell'immissione nei ruoli della Polizia di Stato e che non abbiano dato luogo a maggiorazioni di servizio, sempreché alla data della domanda di riscatto il dipendente non abbia già raggiunto il limite massimo di cinque anni di aumenti di servizio, previsto dall'articolo 5 comma 1 del d.lgs. 165/1997.

Infine, è stato rappresentato che tali indicazioni sono state divulgate con la circolare 333/H/N18 ter del 9 aprile 2019 e non risultano criticità applicative.

L'ufficio in parola, comunque, ha riferito di rimanere a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito a singole posizioni pensionistiche.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis